



Regolamento delle Organizzazioni studentesche dell'Università degli Studi di Milano

PARTE I "NORME GENERALI"

Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità

1. In coerenza con le norme statutarie e regolamentari che la disciplinano, l'Università degli Studi di Milano (di seguito "Università" o anche "Ateneo") garantisce, promuove e favorisce l'associazionismo studentesco, nonché lo svolgimento in autogestione di attività culturali da parte degli studenti dell'Ateneo.

2. A tal fine il presente Regolamento disciplina le modalità di iscrizione all'Albo delle Organizzazioni studentesche indicate all'art. 4 e l'assegnazione di contributi alle attività di cui al comma precedente, nonché, ove possibile, la concessione in uso temporaneo di spazi all'interno degli edifici universitari.

Art. 2 – Commissione per le attività culturali

1. La Commissione per le attività culturali (nel seguito Commissione), costituita in seno al Consiglio di amministrazione, dispone l'iscrizione delle Organizzazioni studentesche all'Albo dell'Ateneo, previa valutazione delle relative domande e assume le deliberazioni sulle istanze di finanziamento.

2. La Commissione, istituita con Decreto Rettorale, è così composta:

- due componenti appartenenti al ruolo docente del Consiglio di Amministrazione, di cui uno con funzioni di Presidente;
- due rappresentanti degli studenti del Consiglio di Amministrazione.

3. Partecipano di diritto ai lavori della Commissione il Direttore Generale e il Prorettore con delega ai servizi per gli studenti.

4. La Commissione si riserva la facoltà di disporre audizioni degli studenti in relazione a temi di specifico interesse dei medesimi.

5. La Commissione rimane in carica per tre anni accademici.

6. Le decisioni della Commissione sono pubblicate sul portale dell'Ateneo.

PARTE II "ISCRIZIONE ALL'ALBO"

Art. 3 - Albo delle Organizzazioni studentesche dell'Ateneo

1. È istituito, con Decreto Rettorale, l'Albo delle Organizzazioni studentesche dell'Università degli Studi di Milano (d'ora in avanti 'Albo'). In esso sono iscritte tutte le Organizzazioni studentesche che ottengono l'accreditamento sulla base di quanto previsto nel presente regolamento.

2. L'iscrizione ha validità di due anni accademici. Per le Liste studentesche, l'iscrizione permane fino a nuove elezioni.

3. L'Albo è gestito e aggiornato a cura dell'Amministrazione universitaria che, con cadenza annuale, indice le procedure per l'iscrizione delle nuove Organizzazioni.

4. Dell'indizione delle procedure è data adeguata pubblicità mediante il portale di Ateneo e attraverso l'invio di comunicazioni istituzionali a tutti gli studenti. L'Albo è altresì aggiornato a seguito delle elezioni dei rappresentanti degli Studenti negli Organi accademici.



5. L'Albo è sottoposto a revisione periodica, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti di iscrizione da parte delle Organizzazioni studentesche iscritte.

6. L'Albo è pubblicato sul portale di Ateneo, con specificazione delle diverse realtà studentesche iscritte e i rispettivi riferimenti.

Art. 4 - Soggetti interessati

1. Sono legittimate ad essere iscritte nell'Albo, ove siano in possesso dei requisiti di ammissione, le seguenti Organizzazioni studentesche:

- a) le Associazioni studentesche che promuovono attività di interesse generale per l'Ateneo o attività di interesse per uno specifico ambito scientifico–disciplinare.
- b) i Gruppi studenteschi che promuovono attività di interesse generale per l'Ateneo o per uno specifico ambito scientifico–disciplinare.
- c) le Rappresentanze studentesche.
- d) le Cooperative studentesche a carattere esclusivamente mutualistico di cui agli art. 2511 e seguenti del Codice civile, che promuovono attività di interesse generale per l'Ateneo o attività di interesse per uno specifico ambito scientifico–disciplinare.

Art. 5 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. Ai fini dell'iscrizione nell'Albo, le Organizzazioni studentesche indicate nel precedente articolo devono possedere i seguenti requisiti:

- a) devono essere fondate o istituite esclusivamente da studenti iscritti ai Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e a ciclo unico, corsi di Dottorato, Scuole di Specializzazione o singoli corsi dell'Università degli Studi di Milano;
- b) devono avere ad oggetto attività culturali, sociali e ricreative di interesse generale, o di interesse per uno specifico ambito scientifico o di studio, che siano rivolte esclusivamente alla comunità accademica e che si svolgano principalmente presso le strutture dell'Ateneo;
- c) le attività svolte non si devono sovrapporre alle attività istituzionali di didattica, ricerca e terza missione, svolte dall'Università;
- d) non devono avere scopo di lucro;
- e) devono rispettare i principi della Costituzione della Repubblica Italiana;
- f) devono conoscere e osservare il Codice Etico e il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ateneo, nonché ispirarsi ai principi di diligenza, trasparenza e correttezza;
- g) devono raccogliere la manifestazione di interesse, attraverso univoca sottoscrizione, di almeno quaranta (40) studenti regolarmente iscritti all'Università.

2. Gli studenti, manifestando il proprio interesse ai sensi della precedente lettera g), non possono aderire a più di un'Organizzazione. L'Amministrazione provvede automaticamente alla relativa verifica, al momento dell'iscrizione.

3. Le Organizzazioni che, nei termini previsti dal relativo Bando di accreditamento, non raggiungano il numero di adesioni richiesto, saranno escluse d'ufficio dalla procedura.



4. Le Associazioni e le Cooperative studentesche devono inoltre:

- a) avere un Atto costitutivo e uno Statuto registrati presso l'Agenzia delle Entrate, che delineino le principali caratteristiche e attività che vengono perseguite, come indicato al comma 2 dell'art. 6.
- b) avere un codice fiscale assegnato dall'Agenzia delle Entrate;
- c) prevedere organi direttivi composti da studenti iscritti all'Università oppure da laureati dell'Università entro due anni dal conseguimento del titolo di studio. Le Organizzazioni a carattere nazionale, inoltre, devono prevedere un organo direttivo a livello locale composto interamente da studenti iscritti all'Ateneo o da laureati dell'Università entro due anni dal conseguimento del titolo di studio;

5. I Gruppi studenteschi devono invece avere e sottoporre all'esame della Commissione in fase di accreditamento una "carta del Gruppo" che descriva, oltre all'anagrafica dell'Organizzazione stessa e dei suoi organi costitutivi, le principali caratteristiche e attività che vengono perseguite;

6. Sono iscritte automaticamente all'Albo le Liste di Rappresentanza studentesca elette negli Organi di Governo, nei Comitati di direzione delle Facoltà o Scuole e nei Consigli di Dipartimento dell'Ateneo, con decorrenza dalla data di proclamazione dei risultati delle votazioni e fino alla scadenza del mandato.

7. Ciascuna Organizzazione può richiedere l'iscrizione all'Albo in una sola categoria.

8. Le Organizzazioni non possono subordinare la partecipazione alle proprie iniziative al versamento di un contributo da parte degli interessati ed è fatto loro divieto di richiedere il pagamento di una quota associativa. Tale previsione si applica a prescindere dal finanziamento o meno delle attività, di cui alla parte III del presente Regolamento. È sempre fatta salva la possibilità di libera offerta a sostegno delle attività.

Art. 6 - Atto costitutivo e Statuto delle Associazioni e Cooperative studentesche universitarie che richiedono l'iscrizione all'Albo

1. Le Associazioni e le Cooperative studentesche che chiedono il riconoscimento attraverso l'iscrizione all'Albo dell'Università si costituiscono con atto scritto, redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e sono dotate di Statuto. L'atto costitutivo e lo Statuto devono essere registrati a norma di legge.

2. Lo Statuto dei soggetti richiedenti l'iscrizione deve essere informato ai principi di democrazia, libera partecipazione e uguaglianza di tutti gli associati e deve espressamente prevedere:

- a) la denominazione dell'Associazione o Cooperativa, che deve necessariamente rivestire la natura di Associazione o Cooperativa studentesca universitaria;
- b) il carattere apartitico, aconfessionale e l'assenza di fini di lucro;
- c) l'oggetto e le finalità;
- d) la sede legale;
- e) il divieto di riparto degli eventuali utili di gestione, anche in forma indiretta, e l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
- f) un assetto organizzativo interno comprendente, oltre all'assemblea dei soci, un presidente (rappresentante legale) e un organo direttivo. Gli organi devono essere composti da studenti



iscritti all'Università oppure da laureati dell'Università entro due anni dal conseguimento del titolo di studio. Le Associazioni e le Cooperative studentesche a carattere nazionale, inoltre, devono prevedere un organo direttivo a livello locale composto interamente da studenti appartenenti all'Ateneo o da laureati dell'Università entro due anni dal conseguimento del titolo di studio;

- g) l'affermazione della sovranità dell'assemblea dei soci e l'elettività delle cariche sociali, che devono essere ricoperte esclusivamente da soci studenti come indicato all'art. 5 co. 1 lett. a), nonché del principio del voto singolo;
- h) la durata e la gratuità delle cariche sociali;
- i) i compiti dell'assemblea dei soci, del Presidente e dell'organo direttivo;
- j) i criteri per l'ammissione e l'esclusione dei soci, la cui valutazione compete preferibilmente all'assemblea;
- k) l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico-finanziario e le modalità di approvazione dello stesso da parte degli organi statutari;
- l) idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari e delle relative deliberazioni;
- m) le modalità di scioglimento e l'obbligo di devolvere il relativo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità;
- n) l'impegno degli associati e dei titolari delle cariche sociali alla piena conoscenza e osservanza del Codice Etico e del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ateneo.

Art. 7 - Modalità di iscrizione all'Albo

1. Le Organizzazioni interessate possono richiedere l'iscrizione all'Albo tramite apposita procedura telematica predisposta dall'Amministrazione universitaria, la cui apertura viene comunicata sul portale di Ateneo nel corso di ogni anno accademico.

2. L'Organizzazione interessata, tramite il proprio legale rappresentante o referente, deve presentare telematicamente una domanda di ammissione secondo le modalità indicate nel relativo Bando, emanato con Decreto Rettorale.

3. La domanda di ammissione deve contenere i seguenti dati / requisiti:

- a) la denominazione dell'Organizzazione;
- b) l'indicazione della sede (ove presente);
- c) i contatti del legale rappresentante o del referente;
- d) la finalità e la descrizione delle attività dell'Organizzazione;
- e) la scansione dello Statuto e dell'Atto costitutivo nel caso si tratti di Associazione e di Cooperative o la scansione della "carta del Gruppo" nel caso di Gruppi Studenteschi.

4. A seguito della domanda di ammissione, le Organizzazioni sono chiamate a raccogliere le manifestazioni di interesse ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. g), nelle modalità indicate nel bando di accreditamento.



Art. 8 - Valutazione delle domande e iscrizione all'Albo

1. Le domande di iscrizione all'Albo sono esaminate, in via preliminare, dal competente Ufficio dell'Amministrazione universitaria, al quale spetta verificare la ricorrenza delle condizioni e dei requisiti di iscrizione stabiliti dal presente Regolamento;
2. L'Ufficio procede all'esclusione delle Organizzazioni che non rispettino i requisiti di forma previsti dal Bando. Le domande ritenute ammissibili sono sottoposte alla valutazione di merito della Commissione per le attività culturali dell'Ateneo.
3. L'iscrizione delle Organizzazioni studentesche all'Albo dell'Ateneo è disposta, previa deliberazione favorevole della Commissione, con Decreto del Rettore.
4. Il rigetto delle domande di iscrizione deve essere adeguatamente motivato e comunicato al legale rappresentante o responsabile / referente dell'Organizzazione studentesca. In caso di rigetto è possibile presentare opposizione al Rettore entro 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il Rettore decide sul ricorso, in via definitiva, entro i successivi 15 giorni.
5. La permanenza nell'Albo è subordinata al mantenimento delle condizioni e al rispetto dei principi di cui al presente Regolamento.
6. L'elenco delle Organizzazioni studentesche iscritte all'Albo è pubblicato sul portale di Ateneo.
7. L'iscrizione ha validità di due anni accademici. Per le Liste studentesche, l'iscrizione permane fino a nuove elezioni.
8. Ogni Organizzazione deve provvedere, pena la cancellazione dall'Albo, a comunicare entro trenta giorni l'eventuale sostituzione della figura di legale rappresentante o referente.

Art. 9 - Cancellazione dall'Albo

1. La Commissione per le attività culturali, d'ufficio o su istanza di terzi, può disporre la cancellazione dall'Albo nei seguenti casi:
 - a) formale rinuncia;
 - b) mancato rispetto dei principi previsti dal presente Regolamento;
 - c) mancato rispetto delle finalità istitutive dell'Organizzazione o delle finalità previste nel presente Regolamento;
 - d) messa in atto di comportamenti lesivi dell'immagine dell'Università;
 - e) mancata rendicontazione o irregolarità nella gestione dei contributi assegnati;
 - f) gravi o reiterate irregolarità nella gestione degli spazi universitari;
 - g) altri gravi motivi.
2. La cancellazione di un'Organizzazione dall'Albo è disposta con Decreto Rettorale.
3. L'Organizzazione studentesca nei cui confronti è emesso il provvedimento di cancellazione dall'Albo può presentare una nuova domanda di iscrizione dopo che siano trascorsi almeno due anni dalla data del provvedimento medesimo.



Art. 10 - Rapporti fra Associazioni, Cooperative, Gruppi Studenteschi e Liste di Rappresentanza

1. Le Organizzazioni studentesche di cui al presente Regolamento operano, anche nelle loro interazioni, ispirandosi ai principi di indipendenza e di trasparenza ed evitando qualsiasi tipo di sovrapposizione o di riferimento reciproco.
2. Le Associazioni, le Cooperative e i Gruppi studenteschi non possono concorrere per l'elezione delle rappresentanze degli Studenti negli organi dell'Università. Ugualmente, una Lista di Rappresentanza non può costituirsi in Associazione, Cooperativa o Gruppo studentesco.
3. Gli studenti che ricoprono cariche sociali nelle Associazioni e nelle Cooperative e gli studenti che rappresentano i Gruppi studenteschi non possono candidarsi alle elezioni per gli Organi di governo dell'Ateneo come rappresentanti degli studenti.
4. Le organizzazioni studentesche di cui al presente Regolamento sono tenute a non richiamarsi vicendevolmente in alcun modo, né per quanto riguarda le denominazioni, né per quanto riguarda simboli, slogan o simili.

PARTE III "ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI"

Art. 11 - Modalità di richiesta di risorse finanziarie

1. Le Organizzazioni studentesche accreditate all'Albo possono presentare richiesta di finanziamento per lo svolgimento delle proprie attività, in risposta ad apposito Bando emanato con cadenza semestrale nel corso di ogni anno accademico. L'iscrizione all'Albo costituisce condizione vincolante per poter concorrere al conferimento delle risorse finanziarie che l'Università destina al sostegno di attività culturali, sociali e sportive promosse dagli studenti.
2. La richiesta deve essere avanzata tramite apposita procedura telematica la cui apertura è prevista nei soli mesi di settembre e marzo di ogni anno accademico, per una durata di massimo 30 giorni.
3. Il singolo Bando finanziamenti, emanato con Decreto del Rettore, consente la realizzazione di attività nel solo semestre di riferimento. Non è possibile riproporre iniziative già presentate e valutate dalla Commissione per le attività culturali nel precedente semestre, a prescindere dall'esito di tale valutazione; è invece possibile proporre "seconde edizioni" di eventi già autorizzati e svolti nel semestre precedente. Resta sempre possibile rinviare eventi calendarizzati e autorizzati per un semestre, a quello successivo, previa relativa comunicazione scritta alla Commissione e all'Ufficio preposto.
4. Le richieste di contributi devono essere presentate secondo le modalità previste dal bando.

Esse devono indicare:

- a) la denominazione dell'Organizzazione richiedente iscritta all'Albo e i relativi contatti;
- b) i dati del legale rappresentante o del responsabile / referente dell'Organizzazione;
- c) la descrizione organica e completa delle iniziative per cui si chiede il contributo, con particolare indicazione dei periodi di svolgimento e delle modalità di pubblicità che saranno utilizzate per promuovere la partecipazione degli studenti;
- d) il contributo richiesto, espresso in euro;
- e) il piano finanziario, suddiviso per singole voci e comprensivo di eventuali cofinanziamenti ricevuti;



f) la scansione dei preventivi indirizzati al rappresentante legale o responsabile / referente. Tali documenti devono indicare in modo preciso le varie voci e devono essere debitamente firmati su carta intestata del fornitore prescelto per la realizzazione delle iniziative;

g) i risultati ottenuti nella eventuale precedente assegnazione.

5. Non potranno in alcun modo essere presentate fatture relative a spese già sostenute. Le Organizzazioni che, senza preventiva autorizzazione, sostengano spese per le proprie attività non potranno chiederne il rimborso.

6. Le Liste di Rappresentanza studentesca hanno diritto a concorrere all'assegnazione delle risorse finanziarie al pari delle altre Organizzazioni.

Art. 12 - Tipologia Spese Ammissibili

1. Le tipologie di spese ammissibili sono le seguenti:

- a) spese per l'organizzazione di convegni, congressi, cineforum, conferenze, ciclo di incontri, seminari;
- b) spese per spettacoli e mostre;
- c) spese per viaggi culturali che rispettino le seguenti condizioni:
 - non vi sia una sovrapposizione tra il viaggio organizzato dall'Organizzazione e le attività istituzionali promosse dalle strutture universitarie;
 - sia garantita la partecipazione di un congruo numero di studenti dell'Università degli Studi di Milano;
 - sia garantita la rotazione degli studenti che partecipino a viaggi culturali effettuati con cadenza periodica;
- d) spese per viaggi e pernottamenti di relatori esterni all'Ateneo;
- e) gettone di presenza corrisposto ai relatori esterni all'Ateneo, sulla base della tabella di cui all'allegato A) del presente Regolamento e, comunque, fino a un massimo lordo di euro 300,00.
- f) è sempre escluso il rimborso di spese relative a pasti e all'uso di mezzi propri.
- g) spese per servizi di grafica e stampa;
- h) spese per servizi pubblicitari e di comunicazione;
- i) spese per servizi di sviluppo e stampa fotografie, riprese fotografiche;
- j) spese sostenute per la pubblicazione di giornali e di volumi collettanei;
- k) spese per servizi informatici, in particolare gli oneri sostenuti per l'apertura e la gestione di una pagina web da parte di un'organizzazione.

2. Altre spese direttamente finalizzate alla realizzazione del progetto, ma non indicate al precedente comma, saranno valutate dalla Commissione, in funzione della coerenza con la descrizione del progetto.



3. Nel caso di valutazione negativa di una domanda di finanziamento, la Commissione esplicita nel verbale le ragioni poste alla base della medesima.

4. Le attività per cui si richiede il finanziamento non debbono avere natura liturgica, celebrativa o di propaganda elettorale.

Art. 13 - Valutazione delle richieste di contributi

1. La Commissione per le attività culturali valuta le richieste di contributi presentate e stabilisce l'importo da erogare. L'importo massimo del contributo erogabile a ciascuna Organizzazione non può essere complessivamente superiore a euro 7.500,00, per ogni singolo Bando di cui all'art. 11, co. 1 e, quindi, per ogni semestre accademico.

2. La Commissione valuta le singole domande sulla base dei seguenti criteri:

- a) originalità e unitarietà dei contenuti del progetto;
- b) omogeneità di trattamento per progetti di tipologia simile;
- c) insussistenza di sovrapposizione fra i progetti proposti e le attività istituzionali dell'Università;
- d) qualità della produzione e capacità di spesa dimostrate dalle Organizzazioni studentesche sui finanziamenti degli anni accademici precedenti;
- e) contenimento delle spese di pubblicità e di organizzazione, nonché delle spese di viaggio e di soggiorno dei relatori;

3. Viene prestata particolare attenzione alle iniziative che interessino il maggior numero di studenti, ancor più se appartenenti ad aree disciplinari diverse, e, in particolare, a progetti sottoscritti da più Organizzazioni studentesche. In caso di più proposte egualmente valide presentate da Organizzazioni studentesche diverse, i finanziamenti verranno equamente ripartiti tra le varie Organizzazioni studentesche in modo da permettere la più ampia partecipazione possibile.

4. Per quanto attiene alle nuove iniziative editoriali, è previsto il finanziamento di un primo numero, allo scopo di verificare l'interesse degli studenti nei confronti dell'opera. Sono inammissibili i progetti editoriali che abbiano, in tutto o in parte, uno scopo commerciale.

5. Le Organizzazioni assegnatarie di contributi, nonché l'entità degli stessi, sono pubblicate sul portale d'Ateneo al termine dei lavori della Commissione.

Art. 14 - Svolgimento delle attività

1. Tutte le iniziative e attività finanziate devono svolgersi ed essere completate entro la chiusura dell'anno accademico.

2. Le Organizzazioni, nello svolgimento delle attività, anticipano le spese necessarie nel limite di quanto autorizzato dalla Commissione.

3. Il legale rappresentante/referente è responsabile nei confronti dell'Università e dei terzi per tutto quanto attiene alla regolare esecuzione delle iniziative.

4. Le attività sociali dovranno essere svolte di norma nell'ambito universitario. Scelte differenti potranno essere finanziate solo ove adeguatamente motivate e valutata preventivamente la disponibilità di spazi da parte dell'Ateneo.

5. Tutti gli eventi previsti nel progetto dovranno essere ad accesso libero.



6. È fatto divieto alle liste di rappresentanza degli studenti di porre in essere iniziative finanziate con i fondi destinati alla realizzazione di attività culturali durante tutto il periodo di campagna elettorale relativo alle elezioni studentesche.

Art. 15 - Erogazione dei contributi

1. Una volta concluse le attività autorizzate, il referente dell'Organizzazione o il rappresentante di lista procede alla compilazione della domanda di rimborso.
2. I contributi sono liquidati, a titolo di rimborso e nei limiti del finanziamento approvato, previa presentazione di apposita richiesta, corredata dalla documentazione giustificativa delle spese.
3. A pena di inammissibilità, la richiesta di rimborso dovrà essere presentata entro il semestre successivo a quello di svolgimento dell'iniziativa.
4. Il rimborso potrà essere liquidato esclusivamente su un conto corrente intestato all'Organizzazione ovvero al suo rappresentante legale o referente.
5. I rimborsi sono erogati per tipologie di spesa e importi precisi, autorizzati in sede di Bando, che non possono essere in alcun modo derogati.

PARTE IV "USO DI SPAZI UNIVERSITARI"

Art. 16 - Soggetti destinatari e normativa applicabile

1. L'Università si adopera per l'individuazione di spazi per lo svolgimento di attività da parte delle Organizzazioni studentesche iscritte all'Albo, che potranno essere utilizzati in condivisione ovvero a rotazione, a seconda delle tipologie di attività da svolgersi.
2. L'utilizzo degli spazi deve essere finalizzato alle attività di cui all'art. 1.
3. Per quanto concerne l'utilizzo temporaneo degli spazi dell'Ateneo, si applica il Regolamento per la concessione in uso temporaneo degli spazi dell'Università degli Studi di Milano, approvato con D.R. n. 937 del 17.02.2020.

Art. 17 – Utilizzo degli spazi

1. Le Organizzazioni studentesche che utilizzano a qualunque titolo spazi universitari per lo svolgimento delle proprie attività, sono sempre tenute ad osservare le regole per la gestione degli stessi.
2. Le Organizzazioni studentesche sono, in ogni caso, tenute a:
 - a) curare la gestione dei locali con diligenza;
 - b) rispettare la capienza massima indicata per i locali e le disposizioni previste in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - c) non apportare alcuna modifica ai locali utilizzati;
 - d) vigilare affinché i locali, gli arredi, le attrezzature e le suppellettili in essi allocati non vengano imbrattati, danneggiati, resi inservibili o utilizzati per fini diversi da quelli a cui sono destinati;
 - e) non utilizzare/depositare all'interno dei locali attrezzature non a norma e che pregiudichino la sicurezza e l'igiene dei medesimi;



- f) svolgere, nei locali utilizzati, le proprie attività istituzionali, secondo forme e modalità compatibili con le attività istituzionali dell'Ateneo e che non danneggino l'immagine e il decoro dell'Ateneo;
- g) restituire i locali utilizzati, gli arredi, le attrezzature e le suppellettili in essi allocati, nel medesimo stato in cui si trovavano al momento della consegna, fatto salvo il deterioramento o il consumo derivanti dal loro normale uso;

3. La concessione per l'utilizzo temporaneo degli spazi universitari è subordinata al fatto che i richiedenti sottoscrivano l'adesione ai valori della Costituzione e dell'antifascismo e si dichiarino contro ogni forma di discriminazione, xenofobia e razzismo.

4. L'Ateneo si impegna a valutare, ove possibile e necessario per l'organizzazione di un evento promosso dalle Organizzazioni studentesche, la concessione di spazi on line, tramite l'uso di apposite piattaforme telematiche e in osservanza di un codice di comportamento.

5. Alle Organizzazioni accreditate all'Albo è concesso di organizzare banchetti informativi presso gli spazi dell'Ateneo, secondo quanto previsto nelle linee guida per lo svolgimento di tali attività e comunque previa autorizzazione.

PARTE V “RAPPORTI CON L’ATENEO”

Art. 18 – Rapporti con l’Ateneo

- 1. Sono disciplinati dall'Ateneo i modi e i tempi della partecipazione delle Organizzazioni studentesche alla realizzazione di attività istituzionali a favore degli studenti.
- 2. L'Ateneo si impegna, attraverso il proprio portale, a dare visibilità alle attività delle Organizzazioni studentesche accreditate.
- 3. L'Ateneo si impegna altresì ad agevolare la diffusione presso gli appositi spazi delle diverse sedi universitarie del materiale informativo inerente alle attività e iniziative delle Organizzazioni, fatto salvo per i periodi di campagna elettorale nell'ambito del rinnovo delle rappresentanze studentesche negli Organi di Governo.
- 4. Le Organizzazioni studentesche possono utilizzare canali propri, anche non istituzionali, per promuovere e dare visibilità alle proprie iniziative, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 5, co.1, lett. c), d) e) ed f) del presente Regolamento.

PARTE VI “NORME FINALI”

Art. 19 - Norme finali e transitorie

- 1. Il presente Regolamento è approvato e modificato dal Senato accademico, previa acquisizione del parere della Conferenza degli studenti e delibera del Consiglio di Amministrazione, ed è emanato con decreto del Rettore. Esso entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Portale dell'Ateneo.
- 2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione lo Statuto e il Regolamento generale dell'Ateneo.